UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
CENTRO DI CULTURA CANADESE

STATUTO

ARTICOLO 1

1. È costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Centro di cultura canadesi” presso l’Università degli Studi di Udine, di seguito denominato Centro, con sede legale ed operativa presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche e Romanze, attualmente in via Mantica 3 ad Udine.
2. Il Centro di cultura canadesi ha lo scopo di:
   a) promuovere gli studi canadesi in Italia, grazie alla collaborazione dell’Università degli Studi di Udine e dell’Università degli Studi di Milano;
   b) promuovere la collaborazione, a livello didattico e scientifico, dei docenti, degli studiosi italiani e stranieri e degli studenti che operano nel campo degli studi canadesi;
   c) promuovere e mantenere rapporti con le istituzioni accademiche e culturali canadesi nonché con altre associazioni analoghe, italiane e straniere;
   d) promuovere periodicamente incontri, seminari e corsi relativi al campo degli studi canadesi e stimolare occasioni di scambi interdisciplinari;
3. Il Centro non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2

1. Le entrate del Centro sono costituite:
   a) dai contributi o sovvenzioni dello stato canadesi, dello stato italiano, delle Regioni, delle Università, di Enti pubblici o privati o bancari;
   b) da ogni altro provento che pervenga per donazione, obblazione, legato, lascito, contributo, ovvero per disposizione di legge o altro;
   c) dai contributi dei soci;
   d) l’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3

1. Sono organi del Centro: il Comitato scientifico e direttivo che eleggerà al suo interno il Presidente, e l’assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

1. Sono soci del Centro i membri fondatori. Possono diventare soci del Centro studiosi italiani e stranieri che operano nel campo degli studi canadesi o che intrattengono rapporti scientifici con le istituzioni accademiche e culturali canadesi e la cui candidatura sia approvata a maggioranza dall’Assemblea dei soci.
2. I soci hanno l’obbligo di concorrere moralmente e praticamente al conseguimento degli scopi del Centro, partecipando all’attività promossa dalla stessa e versando la quota annuale fissata dall’Assemblea.

ARTICOLO 5

1. L’Assemblea è costituita dai soci in regola con gli obblighi sociali e si riunisce almeno una volta l’anno.
2. L’Assemblea dei soci elegge i rappresentanti del Comitato scientifico e direttivo e delibera sull’indirizzo e sui programmi del Centro; essa provvede alle eventuali modifiche dello Statuto e approva conti preventivi e consuntivi presentati dal Comitato scientifico e direttivo.
3. L’assemblea è presieduta dal presidente del Centro o, in sua assenza, dal più anziano d’età dei consiglieri del Comitato scientifico e direttivo. Le delibere dell’assemblea sono prese a maggioranza. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. I soci potranno farsi rappresentare da altri soci mediante delega individualmente sottoscritta; il socio non potrà comunque rappresentare per delega più di un altro socio.

ARTICOLO 6

1. Il Comitato scientifico e direttivo è composto da 8 o più studiosi riconosciuti, soci del Centro. Uno di essi, che avrà la funzione di Segretario-tesoriere, deve essere docente delle Facoltà dell’Università degli Studi di Udine. Il Comitato scientifico e direttivo eleggerà al suo interno il Presidente. Si interde con il termine “docente” il personale universitario appartenente alla categoria dei professori di I e II fascia e dei ricercatori anche non confermati.

2. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto di voto.

4. Il Comitato scientifico e direttivo dura in carica tre anni rinnovabili e si riunisce almeno una volta l’anno su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

5. Il Comitato scientifico e direttivo delibera sulle direttive generali e sui programmi di attività per il migliore conseguimento delle finalità del Centro; predispone i conti preventivi e quelli consuntivi; delibera sugli acquisti, alienazioni, le locazioni, ecc.; gestisce i fondi del Centro; delibera sull’ammissione dei soci.

ARTICOLO 7

1. Il Presidente, eletto per un triennio tra i membri del Comitato scientifico e direttivo, rappresenta il Centro di fronte a terzi ed in giudizio, coordina le attività del Centro, convoca e presiede l’Assemblea dei soci, sottoscrive i verbali e la corrispondenza, vigila in collaborazione con il Segretario-tesoriere, sull’osservanza dello statuto.

2. Il Presidente può attribuire nell’ambito delle sue competenze specifici compiti a singoli soci del Centro.

ARTICOLO 8

1. Il Segretario-tesoriere coordina il Presidente ed esegue le delibere dell’Assemblea e del Comitato scientifico e direttivo, dispone l’erogazione delle spese secondo i mandati del Comitato scientifico e direttivo e tiene la contabilità.

2. Il Segretario-tesoriere è eletto dal Comitato scientifico e direttivo nel proprio seno, purché sia un docente delle Facoltà dell’Università degli Studi di Udine.

3. Sentito il Presidente, il Segretario-tesoriere può accedere a un Fondo economale per le piccole spese fino ad un massimo di un milione senza delibera preventiva del Comitato scientifico e direttivo.

ARTICOLO 9

La eventuale dissoluzione del Centro è deliberata dall’Assemblea dei soci che provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. La devoluzione sarà compiuta secondo le norme di legge.

ARTICOLO 10

Lo statuto può essere modificato dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti, purché pari ad almeno la metà più uno dei soci.

ARTICOLO 11

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.